

ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE “SAVERIO SOLIMENE”

Via C. Graziadei n. 37 - 81056 SPARANISE (CE) - Tel. 0823 524837

C.F. 80006890612 - Cod.Mecc.CEIC84600C

ICAS "S. SOLIMENE" SPARANISE CE
Prot. 0001263 del 21/02/2025
I (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

relativo alle procedure di **affidamento di contratti di appalto di beni, lavori e servizi** di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea disciplinati dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (in G.U. n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45) contiene nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Art. 45 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto

n. 124 del 12 febbraio 2025

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l’art. 21 della Legge 17 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107” (di seguito, “Regolamento di contabilità”);

VISTO l’art. 45 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 129/2018 attribuisce al C .di I. la competenza a determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del DS per importi superiori a 10.000, 00 euro.

VISTO il Decreto Legge 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41, ed in particolare e in particolare l’art 4 “...limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31/12/2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui all’art 1 e 2 , ad esclusione dei commi 4 5 6 e 8, del decreto Legge 16/07/2020 n. 76....”

VISTO il **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici**, in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito, “Codice”) nuovo aggiornato con il correttivo **Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209** con “Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante: «**Disposizioni integrative e correttive** al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.», corredato delle relative note” in Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 17 del 22 gennaio 2025 - Serie generale;

RITENUTO che il precedente Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, attualmente in vigore in questa Istituzione scolastica, deve essere modificato in conformità della nuova normativa intervenuta;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI

TITOLO I Principi generali procedure

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento (nel seguito il “Regolamento”) abroga integralmente quello precedente e disciplina le modalità e i criteri con i quali l’Istituto Autonomo Comprensivo Saverio Solimene di Sparanise (nel seguito “Istituto” o “stazione appaltante”) procede all’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle disposizioni del Codice e degli Allegati, in particolare degli Allegati I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti), I.2 (Attività del RUP), I.3 (Termini delle procedure di appalto), I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi), II.1 (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea).
2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:
 - (i) nel rispetto del diritto europeo e nazionale;
 - (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Istituto;
 - (iii) nel rispetto del principio del risultato, al fine di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - (iv) attuando il principio del risultato quale applicazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse della comunità e dell’Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea;
 - (v) favorendo il principio dell’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Art. 2 – Soglie di riferimento e modalità di affidamento

1. L’Istituto procede ad autorizzare l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del Codice, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come di seguito indicato:
 - a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
 - c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;
 - d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
 - a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
 - b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui all’art. 14 del Codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si intendono corrispondentemente modificati a seguito della rideterminazione con provvedimento della Commissione europea delle soglie di cui all’art. 14 del Codice.
5. Ai sensi dell’art. 50 c.1 del Codice, **il Consiglio d’Istituto autorizza il Dirigente Scolastico a procedere all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture** di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti modalità:
 - a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;
 - d) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice;
 - e) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice**.
6. Le indagini di mercato esplorative possono avvenire: attraverso consultazione del catalogo elettronico MePA, con pubblicazione di avviso sul sito della stazione appaltante, con interpello diretto di uno o più Operatori economici, fermo restando che la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura, delibera Anac n. 410 dell'11 settembre 2024; cfr. Cons. di Stato, sez. V, 15.01.2024, n. 503; Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468). Resta comunque fermo l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 3 Frazionamento in lotti

1. E' vietato l'artificioso frazionamento di un appalto in lotti. Tuttavia il frazionamento è consentito quando ragioni oggettive lo giustificano, in conformità al disposto dell'art. 14 c.6 del Codice.
2. Sono considerate ragioni oggettive quelle risultanti da evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione,
3. Nei viaggi d'istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi e in funzione dei tempi di programmazione delle attività da parte dei Consigli di Classe in rapporto alla necessità di acquisire dati certi sulla quantità dei partecipanti, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio o gruppi di viaggi in relazione al momento in cui viene presentata la proposta da parte dei Consigli di Classe o alla tipologia di viaggio in quanto per ciascuna tipologia possono venir coinvolti operatori diversi (come viaggi di un giorno con prenotazione del solo mezzo di trasporto, viaggi di più giorni con intervento di agenzie di viaggi).
4. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui all'articolo precedente è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali ovvero, come prescritto dal *PARERE ANAC AG18/12-13-09-2012, quando:*
 - a) il "lotto" identifica uno specifico oggetto dell'appalto la cui progettazione o realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons.St., sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). Nello specifico, il divieto di frazionamento consiste "nel divieto di frazionare un appalto unitario in tanti micro-appalti (di valore notevolmente ridotto rispetto al primo) al fine di eludere l'applicazione delle norme di legge più stringenti in materia di gare pubbliche" (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'11 maggio 2021, n. 3714) e, dunque, "presuppone l'identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla stazione appaltante, sì da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera" (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126
 - b) il frazionamento assicura un vantaggio economico/risparmio di spesa alla stazione appaltante;
 - c) il frazionamento corrisponde a categorie merceologiche non omogenee

d) il frazionamento favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese

Art. 4 Responsabile unico del progetto

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto l'Istituto nomina nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (di seguito, RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.
2. Il RUP è di regola individuato nel Dirigente Scolastico. Può essere nominato RUP anche un diverso funzionario (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o personale del ruolo amministrativo, anche a tempo determinato), in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni nonché nel rispetto dei seguenti requisiti fissati dall'Allegato I.2 del Codice. In particolare:
 - i) deve trattarsi di soggetto che non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art.35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
 - ii) deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Dirigente Scolastico.
 - iii) deve essere rispettato ogni altro requisito previsto per il RUP all'Allegato I.2 del Codice, fra cui i requisiti di professionalità di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 del Codice.
3. Non si fa luogo a nomina di un RUP diverso dal Dirigente Scolastico se non a seguito di individuazione mediante procedura selettiva interna.
4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
5. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dall'Allegato I.2 del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
6. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 34, del Codice e dell'art. 5 del presente Regolamento, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
7. Il RUP esercita tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e in particolare dall'Allegato I.2 del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
8. Per le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e per gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi innovativi, il direttore dell'esecuzione può essere individuato nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, se in possesso di adeguata qualificazione.
9. In assenza di nomina di diverso soggetto, il RUP esercita anche le funzioni del Direttore dell'esecuzione.
10. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
11. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
12. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile unico del progetto.

Art. 5 Responsabili di fase

1. Ferma restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante individua di regola un modello organizzativo, che prevede la possibilità di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di

supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

2. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere individuato nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, se in possesso di adeguata qualificazione.
3. Il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione può essere individuato, previo avviso di selezione interno, in un docente o in altro dipendente, in possesso di adeguata qualificazione.
4. Il responsabile di procedimento esercita le funzioni e risponde del proprio operato come previsto dal Codice e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I soggetti che assumono le funzioni di responsabile di fase sono tenuti a partecipare alle attività di formazione organizzate dall'Istituto ai sensi dell'art. 15 c.7 del Codice. Il personale docente non può presentare domanda di partecipazione agli avvisi di selezione interni per il conferimento dell'incarico di responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione se non ha preventivamente partecipato alle attività dello specifico piano di formazione organizzato dall'Istituto ovvero se non è in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalla natura dell'incarico.

Art. 6 Commissione giudicatrice

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con procedura aperta o negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.
4. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione e nel rispetto del Regolamento per il conferimento degli incarichi,
5. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
6. Non possono essere nominati commissari:
 - coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti del Consiglio di amministrazione delle ditte coinvolte;
 - coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
7. coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
8. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
9. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 6.

TITOLO II

Procedure di selezione dei contraenti

Art. 7 Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture

1. Le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 c.1 del Codice si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri e limiti.
2. Le procedure di affidamento diretto dei lavori sono ispirate ai criteri del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei principi del risultato, di legalità, di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, nell'interesse della comunità e dell'Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea, favorendo il principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.
3. **Per gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro e sino alle soglie di cui all'art. 50 c.1 del Codice, la stazione appaltante acquisisce di regola tre preventivi.** Il numero di preventivi può essere ridotto qualora ricorrano ragioni di urgenza, previa motivazione da indicare nella decisione di contrarre.
4. **Per gli importi superiori a 40.000 euro e sino alle soglie di cui all'art. 50 c.1 del Codice, in assenza di elenchi di operatori economici e al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza, la decisione di contrarre è preceduta, di regola, dall'esperienza di un'indagine di mercato non vincolante, condotta secondo le modalità di cui all'art. 9.**
5. In deroga alla previsione del comma 5, non si fa luogo ad indagine di mercato per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 c.1 del Codice, inseriti nei progetti o negli accordi di finanziamento a valere su strumenti e programmi dell'Unione Europea o nazionali, qualora lo esigano esigenze di rispetto dei termini e delle scadenze dei medesimi programmi e accordi, a condizione che procedure di indagine di mercato o procedure equivalenti di conoscenza del mercato non siano previsti dalle regole di gestione amministrativo-contabile proprie dei predetti programmi e accordi.
6. **Per gli importi superiori a 40.000 euro e sino alle soglie di cui all'art. 50 c.1 del Codice la stazione appaltante motiva l'affidamento con riferimento ad un'indagine preliminare della situazione di mercato attraverso le informazioni desumibili dal portale di e-procurement MePA, se disponibili per il particolare settore merceologico oggetto dell'affidamento.**
7. La stazione appaltante effettua ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.
8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 8 Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e, per i soli casi di procedure negoziate, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. La stazione appaltante conclude le procedure di selezione nei termini indicati dal Codice. Nel caso di procedura negoziata, ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine.
4. Nel caso di procedura negoziata, la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Il Dirigente Scolastico preposto a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, salvo per i contratti di durata pluriennale, che sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'acquisizione della delibera del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 45 c.1 lett d) del

Regolamento di contabilità.

5. **Il Consiglio d'Istituto può sempre deliberare in ordine alla stipulazione di contratti pluriennali** specificandone l'oggetto e la durata prima dell'avvio della procedura di affidamento, autorizzando il Dirigente Scolastico a individuare, con le procedure previste dal presente Regolamento e dal Codice, l'operatore economico affidatario. In tal caso della delibera del Consiglio d'Istituto è fatta menzione nella decisione di contrarre di cui al comma 1 del presente articolo e il contratto stipulato è immediatamente efficace.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice.

Art. 9 Principio di rotazione degli affidamenti

1. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 6 avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. I settori merceologici all'interno dei quali opera distintamente il principio di rotazione sono indicati nell'allegato I al presente Regolamento.
4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209).
5. Per i contratti affidati mediante procedura negoziata la stazione appaltanti non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. (art. 49, comma 6 del d.lgs. 36/2023).

TITOLO III

Indagini di mercato e selezione degli operatori

Art. 10 Indagini di mercato

1. Dalla disciplina del presente articolo sono esclusi gli Affidamenti diretti (art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei contratti) che costituiscono una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso.
2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice.
3. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità:
 - i) ordinariamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico MePA;
 - ii) in difetto, attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici di altri fornitori esistenti.
5. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività

di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La pubblicazione per indagini di mercato eventualmente esperite per procedure di affidamento di contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro sono pubblicati solo sul sito web istituzionale dell'Istituto. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. La loro determinazione è demandata al Dirigente Scolastico.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 11 Elenchi di operatori economici

1. In ragione degli importi dei contratti ordinariamente sottoscritti dalla stazione appaltante, di regola inferiori alle soglie individuate dall'art.9, non si fa luogo alla costituzione di elenchi di operatori economici di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice.

Art. 12 Controlli

1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
2. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni previo sorteggio di un campione individuato con le seguenti modalità:
 - i) è effettuato un controllo per semestre sui contratti di importo più elevato nella fascia sino a 5.000 euro;
 - ii) sono effettuati due controlli per semestre sui contratti di importo più elevato estratti a sorte nella fascia compresa fra 5.000 e 40.000 euro.
3. Per contratti di importo superiore a 40.000 euro, nel caso di affidamento di cui all'art. 50 c.1 lettere a) e b) la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto nelle forme previste dal Codice, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Libro II del Codice e dei requisiti di ordine speciale, se previsti, di cui all'art. 100 del Codice.
4. La verifica del possesso dei requisiti generali avviene con le modalità previste dall'art. 99 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
5. La verifica dell'assenza di cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali, se previsti, avviene con le medesime modalità di cui al comma 4.
6. Il Dirigente scolastico individua annualmente il responsabile del procedimento delle verifiche a sorteggio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Il responsabile del procedimento delle verifiche presenta annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno al Dirigente Scolastico analitica relazione sull'andamento dei controlli effettuati sui contratti stipulati nel precedente esercizio finanziario.

TITOLO IV Donazioni, eredità e altri atti di liberalità

Art. 13 Accettazione

1. Ai sensi dell'art. 45 c.1 lett. a) del Regolamento di contabilità, l'Istituto, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali.
2. Qualora i predetti atti di liberalità implicino la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete, l'Istituto provvede a dismettere le partecipazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Ai sensi dell'art. 8 c.3 del Codice, l'Istituto può ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.
4. In ogni caso l'accettazione e la rinuncia di legati, eredità e donazioni deve essere deliberata dal Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 45 c.1 lett. a) del Regolamento di contabilità.

TITOLO V Disposizioni transitorie, di coordinamento abrogazioni

Art. 14 – Abrogazioni

1. Il Regolamento del Consiglio d'Istituto per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, prot. 2392/U del 17/04/2019 è abrogato dal 4 settembre 2023.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato dalla data di deliberazione del consiglio di istituto verrà pubblicato sul sito web / all'Albo pretorio on-line dell'Istituto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento acquistano efficacia il 4 settembre 2023, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 c.5, e degli artt. 4, 5 e 6, che acquistano immediatamente efficacia successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.

Allegato I – Settori merceologici ai fini dell'applicazione del principio di rotazione

- a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, altre attrezzature d'ufficio
- b) Acquisti di generi di cancelleria
- c) Materiale d'ufficio, di cancelleria, registri e stampati
- d) Materiale di pulizia per i locali scolastici e materiale igienico sanitario
- e) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico
- f) Sistemi di realtà aumentata, virtuale e immersivi
- g) Libri, periodici e pubblicazioni
- h) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine d'ufficio in genere, ecc.
- i) Servizi di tipografia e stampa
- j) Servizi di organizzazione di convegni e conferenze
- k) Servizi di assicurazione
- l) Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione
- m) Servizi di autotrasporto per visite guidate
- n) Servizi per i corsi di formazione del personale
- o) Noleggio fotocopiatrici, impianti e macchinari
- p) Servizi di telefonia fissa e mobile
- q) Servizi postali e telegrafici
- r) Servizi di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
- s) Servizi di progettazione, anche formativa Servizi informatici e digitali (inclusi domini e siti web)
- t) Servizi di consulenza (anche in materia di sicurezza e privacy) e incarichi di collaudo.